



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 91 – 20 GENNAIO 2021

Riunione del giorno 13 gennaio 2021

**31.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

...omissis...

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

...omissis...

perché, “*servendosi di un indirizzo di posta elettronica “...omissis...”, a lui intestato ed in uso, inviava una mail del 3.7.2017 indirizzata a tutti i Comitati Territoriali Regionali della Federazione Italiana Pallavolo, dai contenuti offensivi dell’onore e del decoro di Sità Elio, quale presidente del Comitato Regionale Toscano, del seguente tenore “ ... il Volley toscano piombato nel caos più assoluto a causa di costanti e gravi violazioni alle norme che avrebbero compromesso il corretto svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle regole federali... Il Consiglio Federale della FIPAV... ha deferito il presidente regionale Elio Sità alla Procura Federale...”* e dunque per aver offeso e diffamato altro tesserato e l’onore ed il decoro della Federazione Italiana Pallavolo, in violazione delle seguenti norme:

- Art. 16, comma 3 STATUTO FIPAV (“*Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONF*”);
- Art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo (“*Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non*



devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo”).

- Art. 102 comma 1, lettera f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV - AGGRAVANTE (“*aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato*”)

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato alla Segreteria Generale in data 25.09.2020, a mezzo del quale il sig. Elio Sità, in qualità di Presidente del CR Toscana, comunicava di essere venuto a conoscenza di fatti di rilevanza disciplinare ascrivibili al tesserato ...*omissis*...

. In particolare, l'esposto faceva riferimento ad una mail inviata in data 02.06.2017, da soggetto non ancora identificato a tutti i comitati regionali FIPAV, avente contenuti offensivi e diffamatori in danno appunto del sig. Elio Sità quale presidente del CR Toscana.

Venuto a conoscenza di detta mail, l'esponente aveva sporto formale denuncia querela contro ignoti a seguito della quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva avviato le necessarie indagini ed accertato che la mail era stata inoltrata da un indirizzo di posta elettronica (...*omissis*...) intestato ed in uso all'odierno incolpato, nei cui confronti pertanto era stato disposto e notificato decreto di citazione diretta a giudizio.

L'esponente dunque, avendo solo in quel momento appreso l'identità del soggetto responsabile della mail incriminata, con la citata comunicazione del 25.09.2020 portava i fatti all'attenzione della Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Acquisita tutta la documentazione attinente ai fatti esposti, tra cui la mail del 02.06.17, la denuncia querela contro ignoti ed il decreto di citazione a giudizio, la Procura comunicava al sig. ...*omissis*... - in data 13.10.2020 - la conclusione delle indagini, nonché l'intenzione di procedere al suo deferimento dinanzi a questo Tribunale. A seguito di tale comunicazione, su richiesta del sig. ...*omissis*... lo stesso – in data 03.11.2020 - veniva ascoltato in videoconferenza e successivamente – in data 05.11.2020 - faceva pervenire memoria difensiva a firma del proprio legale avv. Vittorio Briganti; sia nell'audizione che



nella memoria l'inculpato negava di essere l'estensore della mail oggetto di indagine, così come contestava che la stessa avesse comunque carattere offensivo e diffamatorio, facendo riferimento a fatti reali e costituendo pertanto legittimo esercizio del diritto di critica.

La Procura, ritenuti sufficienti gli elementi di prova acquisiti ed infondate le eccezioni difensive dell'inculpato, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale che pertanto ne disponeva la convocazione per l'udienza del 13.01.2021, da tenersi in modalità di videoconferenza per effetto del perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19.

All'udienza del 13.01.2021 compariva il rappresentante della Procura Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale, illustrato il deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'inculpato e dunque per l'applicazione di idonea sanzione in danno del medesimo. Nessuno compariva per l'inculpato.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale – accertata la regolarità e la tempestività delle comunicazioni di rito - dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle dichiarazioni rese dall'inculpato anche a mezzo del proprio difensore, che i fatti contestati dalla Procura sussistano e che siano passibili di adeguata sanzione.

Le eccezioni difensive dell'inculpato si sostanziano da una parte nella negazione di paternità della mail incriminata e dall'altra nell'assenza di portata offensiva e diffamatoria nel contenuto della stessa.

Entrambe le eccezioni non hanno però pregio e non possono pertanto assurgere a scriminanti della condotta contestata.

Quanto alla paternità della mail, è di tutta evidenza come non sia possibile individuare l'autore materiale della stessa e cioè il soggetto che abbia concretamente concepito e digitato la comunicazione oggetto del procedimento, mentre risulta invece pacifico ed ammesso anche dall'inculpato che il messaggio provenga da un indirizzo mail di cui il ...*omissis*... è titolare, fruitore e responsabile. Prova ne sia il fatto che, nella memoria difensiva versata dinanzi alla Procura, l'inculpato ammette di *“non aver preso le opportune precauzioni per controllare gli accessi alla rete, offerta liberamente a tutti gli*



avventori”; culpa in vigilando già rilevata ed assunta dall’incolpato nell’interrogatorio reso dinanzi alla Procura (“*mancato controllo da parte mia*”).

D'altronde, ad analoghe considerazioni deve essere pervenuta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel legittimare e motivare il decreto di citazione a giudizio notificato al dott. ...*omissis*...

Quanto poi alla portata diffamatoria del contenuto della mail, ritiene il Tribunale che le eccezioni difensive non colgano nel segno e che il tentativo di ricondurre detto contenuto nell’ambito di un legittimo esercizio di critica e/o di cronaca risulti non sostenibile e comunque non condivisibile.

In realtà, già nell’enunciazione dell’oggetto del messaggio, la mail in esame riporta notizie inesatte e chiaramente tendenziose, mirando ad ingenerare nei destinatari – tutti addetti ai lavori – la convinzione di un imminente terremoto e soprattutto di un clima di tensione tra il Consiglio Federale e gli organi del CT Toscana: “*IL CONSIGLIO FEDERALE DEFERISCE IL PRESIDENTE SITA’ ALLA PROCURA, SI VA VERSO IL COMMISSARIAMENTO DEL COMITATO REGIONALE*”.

Nel corpo del messaggio poi si parla di “*violazioni di norme federali che avrebbero compromesso il corretto svolgimento dell’attività sportiva*”, “*di molti esposti pervenuti da affiliati e tesserati*”, di un “*Consiglio Federale della FIPAV tenutosi a Padova*” che avrebbe “*iniziato a prendere visione della situazione*” e “*deferito il presidente regionale Elio Sità alla Procura Federale*”, tanto da prevedere che il Consiglio Federale avrebbe dovuto decidere necessariamente per il commissariamento “*a meno di dimissioni spontanee rese dallo stesso presidente regionale*”.

Trattasi di affermazioni chiaramente diffamatorie ed ingiuriose, rivolte in modo univoco ed inequivocabile nei confronti di un altro tesserato, che peraltro riveste cariche federali territoriali e come tale rappresenta sul territorio la stessa Federazione.

Va inoltre evidenziato, ancorché il fatto non sia decisivo ai fini del presente procedimento, che nulla di quanto prospettato nella mail risulta conforme a verità, visto che il Consiglio federale non ha mai deferito il Presidente del CR Toscana e che non vi è stato il temuto commissariamento del Comitato Territoriale.

Ritenuta pertanto provata ed accertata la responsabilità dell’incolpato e sussistente l’aggravante contestata, il Tribunale delibera di infliggere la sanzione di cui al dispositivo.



Il Tribunale delibera di infliggere a carico del dott. ...*omissis*... la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 6 (sei) mesi

Roma, 14 gennaio 2021

ILPRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 gennaio 2021